



Atto Costitutivo

STATUTO

Costituzione, durata, scopo dell'Associazione

Articolo 1

E' costituita, per iniziativa di un gruppo di Soci della Banca Popolare di Milano, la "Associazione LISIPPO". L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Ledro 9, 00199 Roma

Articolo 2

L'Associazione, la cui durata è fissata a tempo indeterminato e non ha fini di lucro.

Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo di:

- a. Tutelare gli interessi degli Associati in quanto Soci della Banca Popolare di Milano, armonizzandoli con quelli dell'intero corpo societario;
- b. . Rendere attiva, con adeguate iniziative, la partecipazione degli Associati alla vita societaria della Banca Popolare di Milano, favorendone comportamenti e le scelte consapevoli al fine di tutelare i valori di banca popolare cooperativa anche in caso di trasformazione in SPA;

Articolo 4

Possono fare parte dell'Associazione:

Ogni Socio della Banca Popolare di Milano che condivida gli scopi dell'Associazione. La domanda d'ammissione degli aspiranti Associati deve recare la firma di presentazione di almeno due Associati.

Articolo 5

La domanda d'ammissione all'Associazione s'intende accolta ove non sia comunicato al richiedente, entro 10 giorni dal momento in cui la stessa è pervenuta all'Associazione, contraria determinazione. L'ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Lo stato d'Associato si perde per recesso, decesso, spossessamento delle azioni BPM e conseguente cancellazione dal Libro Soci della Banca Popolare di Milano. In ogni caso di perdita dello stato d'Associato, né l'Associato, né gli eventuali eredi potranno reclamare diritti sulle quote versate o sul patrimonio dell'Associazione.



Articolo 7

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato nel caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto, di mancato rispetto delle deliberazioni assunte dagli organismi dell'Associazione, per morosità, per comportamenti in contrasto con l'attività dell'Associazione.

Articolo 8

L'attività dell'Associazione è sostenuta:

- a. Dalle quote annuali degli Associati;
- b. Da possibili donazioni o lasciti da parte di Associati o di terzi.

Articolo 9

L'ammontare della quota associativa è fissato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Organi dell'Associazione

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo

Articolo 11

L'Assemblea degli Associati:

- a) Nomina il Consiglio Direttivo
- b) Discute e delibera sull'attività dell'Associazione
- c) Delibera sul bilancio consuntivo dell'Associazione
- d) Delibera circa la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno.

Articolo 13

Ogni Associato ha diritto ad un voto;

Ogni associato può rappresentare per delega scritta un solo altro Associato



Per partecipare in proprio o per delega all'Assemblea, l'Associato dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Il segretario è un Consigliere designato dal Presidente. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Al verbale dovranno essere allegati gli eventuali atti degli scrutatori.

Articolo 15

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno un terzo degli Associati di persona o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti personalmente o per delega.

Articolo 16

Le deliberazioni del precedente art. 11, sono prese per alzata di mano da parte dei presenti.

Le elezioni degli Organi dell'Associazione avvengono a maggioranza relativa, mediante schede, o voto a distanza o per acclamazione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri. Essi durano in carica 1 anno e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

Il Presidente

Il Vice Presidente;

Il Segretario, con compiti di tesoriere

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi anche in via telematica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 20

Spetta al Consiglio Direttivo:



- a) Procedere alle nomine di cui al precedente articolo 14;
- b) Determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- c) Determinare l'ammontare della quota associativa dovuta da ciascun Associato;
- d) Approvare il bilancio consuntivo annuale da sottoporre, con relativa relazione, all'esame dell'Assemblea.
- e) tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Egli è sostituito in caso d'assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Articolo 22

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso, alla collazione ed alla custodia della documentazione dell'attività del Consiglio, dei Libri Verbali e del Libro degli Associati e di sovrintendere all'amministrazione corrente ed alla custodia del patrimonio sociale nell'ambito e nei termini fissati da consiglio direttivo.

Articolo 23

Tutte le cariche associative previste dal presente Statuto s'intendono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

I componenti gli Organi dell'Associazione decadono automaticamente dall'incarico in caso di perdita della qualità di Socio della Banca Popolare di Milano.

F.to BIANCHINI Giovanni

F.to MAIDECCHI Pasquale

F.to MONTANARI Manuela

F.to Ludovico Perna Notaio